

N.R.G 1685/2016

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA**

Il Tribunale, in persona del G.O.T. Dottor Paolo Palanza, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Nella causa civile di primo grado, iscritta al n.1685/16 R.G. promossa da:

**[REDACTED]** a, (C.F. **[REDACTED]**) con il patrocinio dell'Avv. Chiara MAIORANO ed elett.te dom.to in Vico dell'Arco n. 19 a Sulmona (AQ) nello studio dello stesso difensore;

ATTORE

Contro:

**MINISTERO DELL'INTERNO-COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA**

CONVENUTO

OGGETTO: Impugnazione ex art.35 D.Lvo 25/2008

**CONCLUSIONI**

La parte ricorrente ha concluso come da atto introduttivo.

**Fatto e diritto**

Letto l'art.702 bis c.p.c. osserva:

**[REDACTED]** propone reclamo avverso il provvedimento della competente Commissione Territoriale che gli ha negato lo status di rifugiato, la protezione internazionale sussidiaria e la protezione umanitaria.

Le tre domande proposte dal ricorrente vanno esaminate analiticamente.

Il ricorrente chiede innanzitutto che gli sia riconosciuto lo status di rifugiato. È noto che ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 251 del 2007, per quanto qui interessa, il rifugiato è cittadino straniero il quale, per timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, a causa di tale timore, o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese.

La medesima legge chiarisce cosa si debba intendere per atti di persecuzione (art.7), per motivi di persecuzione (art.8) e chi debba essere il responsabile della persecuzione (art.5) o il soggetto in grado di fornire la protezione (art.6).

Dal punto di vista procedurale, l'art.3 del citato decreto stabilisce che l'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede, tra l'altro, per quello che qui rileva, la valutazione:

- a) Di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione;
- b) Dalla dichiarazione e dalla documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
- c) Della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Lo stesso art.3 prevede che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente ritiene che:

- 1) Il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
- 2) Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

- 3) Le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- 4) Il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di avere avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- 5) Dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Se per un verso nelle controversie attinenti al riconoscimento dello status di rifugiato politico deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente – così come oggi esplicitato dall'art.3, comma 5 D.Lgs 251/07- d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. L'onere probatorio, deve dunque essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse a volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio. Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia dal suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere né di concedere il beneficio del dubbio, né di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante.

 Il ricorrente è nato a Tambacounda (Senegal) in data 26.11.1996 in Senegal e dichiara che viveva nel villaggio di Tubakouta e che quando aveva 4 anni veniva consegnato da suo padre ad un amico, il Capovillaggio di Tubakouta. Da allora gli è stato impedito di tornare nel suo villaggio di origine Toumbacounda e a sua madre era vietato di andare a trovarlo.

Asserisce il ricorrente che nella casa dell'amico del padre sopravviveva in una condizione di povertà estrema insieme ad altri ragazzi con cui coabitava, lavorava saltuariamente come imbianchino e di norma non era pagato per il lavoro svolto. Nel villaggio dove viveva non c'era l'energia elettrica ed il cibo scarseggiava. Tanto che, logorato dalla continua lotta per la sopravvivenza quotidiana, in data 11.01.15 decideva di lasciare il piccolo villaggio per trovare un posto migliore in cui vivere degnamente e abbandonava il proprio Paese.

Il ricorrente non rappresenta una situazione soggettiva di persecuzione per motivi inerenti la razza, la religione, l'appartenenza a gruppi politici o sociali.

Pertanto, non risulta, perseguitato dallo Stato o da un gruppo sociale avverso per cui non risultano integrati gli estremi per la concessione dello status di rifugiato.

In alternativa, il ricorrente chiede che gli sia riconosciuta la protezione sussidiaria di cui al medesimo D.Lgs n. 251 del 2007. È noto che ai sensi del citato art.2, per quanto qui interessa, persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dallo stesso decreto. L'art.4 del medesimo provvedimento legislativo stabilisce che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi:

- a) La condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) La tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese d'origine;
- c) La minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Orbene, risulta evidente dallo stesso racconto del richiedente che non è esposto al rischio di subire un danno grave ai sensi della norma in parola. Infatti, egli non rischia gli eventi di cui ai punti a) o b), né è soggetto alla minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lett.c).

Infatti, in merito ai motivi alternativi prospettati nel ricorso ed afferenti la situazione generale del Paese va osservato che il Senegal non risulta, in base alle informazioni diramate dall'UNHCR (art.6 co 3 d.lgs. 251/2007), essere un Paese caratterizzato da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Pertanto, la zona da cui proviene il ricorrente non è interessata da questi fenomeni di violenza diffusa. Esiste certamente la presenza di criminalità comune aggressiva, ma non diversamente da tantissimi Paesi e non può ritenersi integrata la fattispecie prevista dalla norma citata (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

Il ricorrente, in ulteriore subordine, chiede che gli sia concesso un permesso di soggiorno

per motivi umanitari ai sensi dell'art.5 comma 6 del d.lgs.n. 286/98.

La giurisprudenza insegna che al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative, senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine (Cass.27 ottobre 2015 n.21903).

La situazione del ricorrente merita, invece, di essere specificamente considerata per quanto concerne il riconoscimento della protezione umanitaria, risultando nel caso di specie seri motivi di carattere umanitario afferenti la vulnerabilità personale dello stesso.

Si deve evidenziare che il ricorrente si sta positivamente impegnando nell'apprendimento della lingua italiana e che lo stesso si è impegnato in attività di volontariato ricevendo un attestato dalla Associazione Ubuntu onlus di avere svolto attività di volontariato dal settembre del 2015.

Si ritengono, pertanto sussistenti nel caso di specie le ragioni di carattere umanitario di cui all'art.5, 6° comma del D.Lgs.286/1998 per la concessione della protezione umanitaria.

Per ciò che concerne le spese di lite, stante la particolare natura del presente giudizio, sussistono motivi di opportunità per la dichiarazione di irripetibilità delle stesse.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica così provvede:

- In accoglimento del ricorso riconosce a **[REDACTED]** la protezione di cui all'art. 5 comma 6° del D.Lgs. 286/1998.
- Dichiara irripetibili le spese del giudizio.

L'Aquila, 17 Novembre 2016 ore 16,00.

IL G.O.T. Dottor Paolo Palanza

1 DIC. 2016